



**Comune di San Vittore**

**Cantone dei Grigioni**

**LEGGE SULL'ORGANIZZAZIONE IN  
CASO DI CATASTROFE  
(Stato maggiore comunale)**



<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
	<i>Art. 1</i> <i>Scopo.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 2</i> <i>Diritto di rango superiore.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 3</i> <i>Uguaglianza.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 4</i> <i>Principio.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 5</i> <i>Incarico.....</i>	<i>3</i>
	<i>Art. 6</i> <i>Responsabilità individuale.....</i>	<i>3</i>
<b>II.</b>	<b>LO STATO MAGGIORE COMUNALE .....</b>	<b>4</b>
	<i>Art. 7</i> <i>Stato maggiore comunale.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 8</i> <i>Commissioni speciali.....</i>	<i>4</i>
	<i>Art. 9</i> <i>Compiti.....</i>	<i>4</i>
<b>III.</b>	<b>MISURE DELLO STATO MAGGIORE COMUNALE E ASSUNZIONE DELLE SPESE..</b>	<b>5</b>
	<i>Art. 11</i> <i>Misure.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 12</i> <i>Assunzione delle spese.....</i>	<i>5</i>
<b>IV.</b>	<b>DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.....</b>	<b>5</b>
	<i>Art. 14</i> <i>Esecuzione.....</i>	<i>5</i>
	<i>Art. 15</i> <i>Entrata in vigore.....</i>	<i>5</i>

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1           Scopo**

La legge disciplina la preparazione, la disposizione e lo svolgimento di misure di tutela della popolazione da eventi naturali come valanghe, frane, inondazioni, incendi di boschi, ecc. e da altre situazioni straordinarie.

### **Art. 2           Diritto di rango superiore**

La costituzione dell'organizzazione in caso di catastrofe e tutte le misure disposte in questo contesto devono soddisfare le prescrizioni del diritto di rango superiore della Confederazione (p. es. legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ecc.) e del Cantone (p. es. legge sull'aiuto in caso di catastrofi, ordinanza sulla polizia del fuoco, legge sulla cura degli ammalati, ecc.).

### **Art. 3           Uguaglianza**

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono a entrambi i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

### **Art. 4           Principio**

L'organizzazione in caso di catastrofe comprende tutti i mezzi propri e ricevuti per fronteggiare situazioni straordinarie o catastrofi.

Essa si fonda sulle strutture comunali esistenti e adempie ai propri compiti attraverso un intervento coordinato e tempestivo.

In assenza di una regolamentazione contraria contenuta nella presente legge o nel diritto di rango superiore, il Municipio stabilisce la costituzione e la struttura dell'organizzazione in caso di catastrofe e crea a questo scopo uno stato maggiore comunale. Deve essere stilato un organigramma e un mansionario.

Tutte le attività dello stato maggiore comunale e delle organizzazioni comunali alle quali sono affidati compiti speciali (pompieri, commissione valanghe, ecc.) vengono imputate al Comune.

### **Art. 5           Incarico**

Per fronteggiare situazioni straordinarie o catastrofi, lo stato maggiore comunale ha il compito di:

- prevenire e informare la popolazione,
- proteggere la popolazione, i beni materiali e l'ambiente,
- minimizzare i danni,
- ripristinare al più presto la situazione normale.

### **Art. 6           Responsabilità individuale**

La preparazione, la disposizione e l'esecuzione di misure da parte dello stato maggiore comunale e delle organizzazioni a cui esso ha affidato l'attuazione di misure non esonerano la popolazione dalla responsabilità propria e individuale.

## II. LO STATO MAGGIORE COMUNALE

### **Art. 7 Stato maggiore comunale**

Lo stato maggiore comunale si compone di cinque membri, scelti tra i rappresentanti di: esecutivo comunale, polizia comunale, pompieri, ufficio forestale, ufficio tecnico, protezione civile e di un impiegato della cancelleria quale verbalista.

Il Municipio nomina i cinque membri e designa il presidente dello stato maggiore comunale. La durata del mandato dello stato maggiore comunale si conforma a quella dell'esecutivo.

### **Art. 8 Commissioni speciali**

Per situazioni particolari, lo stato maggiore comunale può istituire una commissione speciale (p. es. commissione valanghe) composta di specialisti e conferirle competenze decisionali.

### **Art. 9 Compiti**

Lo stato maggiore comunale deve adempiere a tutti i compiti prescritti nell'ambito dell'incarico (art. 5), in particolare

- a) valutare la situazione di pericolo,
- b) esaminare la prontezza all'intervento e allarmare,
- c) prevenire informando la popolazione e sbarrando strade e sentieri,
- d) evacuare persone e animali dalle aree minacciate,
- e) preparare misure di salvataggio e aiuto,
- f) preparare la documentazione di intervento e il mansionario,
- g) offrire formazione e costante perfezionamento,
- h) collaborare con terzi.

### **Art. 10 Indennizzo e assicurazione**

Il comune indennizza tutti i membri dello stato maggiore comunale secondo i regolamenti comunali sugli stipendi. Un intervento nello stato maggiore comunale deve essere indennizzato agli impiegati comunali soltanto se avviene al di fuori dell'orario di lavoro.

I membri dello stato maggiore comunale sono assicurati tramite il comune durante il loro intervento.

### III. MISURE DELLO STATO MAGGIORE COMUNALE E ASSUNZIONE DELLE SPESE

#### **Art. 11        Misure**

Lo stato maggiore comunale adotta di propria responsabilità tutte le misure necessarie che risultano dalla sfera dei compiti (art. 9).

Le disposizioni dello stato maggiore comunale sono vincolanti per chiunque e devono assolutamente essere osservate. Ciò vale segnatamente per lo sbarramento di strade e sentieri, per il divieto di uscire in caso di pericolo di valanghe e per le evacuazioni. Per imporre le misure lo stato maggiore comunale può anche ricorrere alla polizia.

#### **Art. 12        Assunzione delle spese**

Le spese risultanti dalle misure secondo l'articolo 9 sono di regola a carico del comune.

Il comune può però anche addebitare a privati le spese, qualora le misure fossero nel loro interesse. Le spese correlate all'evacuazione possono essere poste a carico degli evacuati. Se in questo contesto il comune ha anticipato le spese, può chiederne il rimborso agli evacuati.

Se non vi è accordo riguardo all'assunzione delle spese, decide il Municipio con una decisione impugnabile.

### IV. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

#### **Art. 13        Disposizioni penali**

Chi non rispetta le disposizioni dello stato maggiore comunale o delle commissioni e organizzazioni alle quali esso ha affidato compiti speciali viene punito con una multa fino a Fr. 1'000.00, in caso di recidiva fino a Fr. 5'000.00

#### **Art. 14        Esecuzione**

Il Municipio attua la presente legge e a questo scopo può emanare le necessarie disposizioni esecutive.

#### **Art. 15        Entrata in vigore**

La legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

*Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione dell'11 giugno 2007*